

Regione Siciliana Azienda Ospedaliera Papardo

Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

Alle OO.SS. Area Comparto Rsu Aziendali

Oggetto: Invio bozza regolamento "Banca Ore".

Si invia bozza del Regolamento aziendale per l'applicazione dell'istituto contrattuale della banca ore.

Eventuali contributi e/od osservazioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della presente e saranno successivamente oggetto di confronto durante la prossima riunione sindacale.

Il Commissario Straordinario (dr./ Mario Paino)

Regione Sicilia Azienda Ospedaliera Papardo C.da Papardo - 98158 Messina - centralino 090-3991 C.F. e Partita IVA 03051880833



REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE DELLA BANCA ORE

Art. 40 CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO
SANITÀ' DEL 20/09/2001

PREMESSA

L'istituto della "Banca delle Ore" si pone come obiettivo la gestione flessibile delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare allo scopo di contemperare le esigenze lavorative con gli impegni extralavorativi dei dipendenti, compatibilmente con le necessità del servizio e dell'utenza.

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro, straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, (art. 40 CCNL integrativo del personale del comparto sanità del 20.09.2001).

Il lavoro straordinario, tuttavia, non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso, infatti, ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere preventivamente programmato e autorizzato dal dirigente responsabile dell'unità operativa, di comune accordo con il coordinatore, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni contrattuali.

L'accertamento del ricorso al lavoro straordinario compete, pertanto, di comune accordo al dirigente responsabile e al coordinatore dell'unità operativa che ne assumono la diretta responsabilità. Gli stessi autorizzano i singoli dipendenti nel limite massimo del budget che dovrà essere preventivamente assegnato alla rispettiva articolazione/struttura, determinandone i tempi e le modalità dell'eventuale recupero.

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha ad oggetto l'istituzione della "Banca delle ore" presso l'Azienda Ospedaliera Papardo, in ottemperanza all'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità 1998/2001, al D.Lgs. n. 165/2001, novellato ed al D.Lgs. n. 66/2003.

Il presente regolamento, che disciplina l'istituto contrattuale della "Banca delle Ore", si applica a tutti i dipendenti dell'Area di Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato e a tempo pieno e/o parziale.

L'istituzione della banca delle ore è condizione necessaria per la fruizione da parte dei lavoratori delle prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare, sotto forma di permesso compensativo o di ore retribuite.

L'accertamento della necessità del ricorso al lavoro straordinario compete ai Responsabili/Dirigenti di U.O., che si assumono la diretta responsabilità. Gli stessi autorizzano i singoli dipendenti nel limite massimo del budget assegnato alla rispettiva articolazione in sede di negoziazione di budget e determinano i tempi e le modalità per l'eventuale recupero.

ART. 2 CONTO INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL del Personale Comparto Sanità 1998/2001, confluiscono nel conto individuale del dipendente, su richiesta del lavoratore che s'intende confermata, di anno in anno, salvo disdetta, le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, fino ad un massimo di 180 ore annue (art. 34 co. 3 CCNL 1998/2001). Il predetto limite, per non più del 5% del personale in servizio, è elevato fino a massimo di n. 250 ore annuali, previa determinazione da parte dell'Azienda dei criteri, da concordarsi con le OO.SS, in base ai quali stabilire i dipendenti ricompresi nella predetta quota.

Il numero di ore presenti sul conto individuale e l'eventuale scostamento negativo delle stesse saranno riportati nel tabulato mensile delle presenze del programma di gestione presenze.

Confluiscono nella "Banca delle ore" le ore di lavoro straordinario che eccedono, a partire dalla mezz'ora successiva, la prestazione lavorativa giornaliera dovuta. Tale regola opera nei confronti di tutto il personale del comparto compreso i turnisti.

Non confluiscono nella "Banca delle ore":

- <u>le ore rese a titolo di lavoro straordinario per chiamata in reperibilità che, quindi, devono essere sempre liquidate</u>;
- <u>le ore lavorative rese, oltre l'orario contrattuale, dai titolari di posizioni organizzativa coordinatori e R.I.D.</u>
- Le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario lavorativo, senza autorizzazione del Dirigente/Responsabile della U.O., non potranno essere considerate come prestazione di lavoro straordinario e, pertanto, non potranno nè essere conteggiate, ai fini della loro retribuzione, né essere conteggiate ai fini del recupero delle stesse ore, tramite riposi compensativi. Le medesime ore in eccedenza al 31.12. di ogni anno solare, verranno d'ufficio cancellate, per il tramite del sistema workflow, dal conto individuale di ogni singolo dipendente interessato.

ART-3

ADESIONE ALLA BANCA DELLE ORE

L'adesione alla banca delle ore da parte del singolo lavoratore è volontaria. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la richiesta deve essere formulata entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

L'adesione alla banca delle ore può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà valore per l'anno successivo.

L'eventuale volontà di aderire alla banca, per coloro che non vi abbiano già aderito, potrà essere effettuata, entro la data di cui al comma precedente.

La richiesta di adesione alla "Banca delle ore" vincola il dipendente e l'Azienda al rispetto del presente Regolamento.

L'adesione s'intende confermata, di anno in anno, salvo l'eventuale recesso che dovrà essere formalizzato con preavviso di almeno un mese ed avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento del periodo di preavviso.

In caso di recesso il pagamento delle ore a credito maturate avverrà entro il secondo mese successivo a quello di maturazione.

Per i neo assunti l'eventuale adesione alla banca dovrà essere effettuata al momento dell'assunzione in ruolo o a tempo determinato (a tal fine si provvederà ad approntare e rendere disponibile apposita modulistica); in quest'ultimo caso (rapporto a tempo determinato), i termini per il recupero del credito/debito orario, non potranno andare oltre la scadenza temporale del relativo contratto.

ART. 4

MODALITÀ' DI FRUIZIONE DELLE ORE ACCANTONATE

<u>Le ore di lavoro straordinario o supplementare accantonate</u>, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, <u>possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi</u>, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 07 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il secondo mese successivo alla prestazione lavorativa.

L'eventuale richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario o supplementare, nei limiti del budget assegnato, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.

Le ore accantonate resteranno a disposizione per poter essere utilizzate a recupero o come riposi compensativi entro l'anno successivo a quello di maturazione, secondo le modalità convenute di comune accordo tra il dirigente responsabile e il coordinatore dell'unità operativa, tenuto conto delle esigenze di servizio, tecniche, organizzative, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. L'utilizzo dei riposi compensativi non deve comunque interferire con la fruizione delle ferie che devono essere godute entro la scadenza contrattualmente prevista. L'eventuale differimento è concordato tra il Dirigente della struttura di appartenenza d'intesa con il coordinatore ed il lavoratore E' previsto un limite minimo per i prelevamenti di ore utilizzate come riposi compensativi stabilito in 1 (una) ora.

Il lavoratore che intende fruire del riposo compensativo produce, 5 giorni prima del godimento, per il tramite del coordinatore, istanza al Dirigente Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, il quale, in caso di sovrapposizione temporale di più richieste, d'intesa con il coordinatore, valuterà, sulla base delle motivazioni addotte e in applicazione dei criteri di priorità in analogia con gli altri istituti contrattuali, le priorità di utilizzo da parte dei dipendenti richiedenti.

ECCEDENZA ORARIA

Nell'ipotesi di prestazione lavorativa articolata in turni e non:

- · l<u>'eccedenza oraria giornaliera fino a 30 minuti, maturata nel corso dell'attività lavorativa, non può essere accantonata e verrà utilizzata solo in compensazione nell'arco del mese:</u>
- l'eccedenza oraria giornaliera superiore a 30 minuti, preventivamente autorizzata, può essere fruita come riposo compensativo o liquidata, secondo la disciplina dettata dal presente regolamento:
- il credito orario derivante dall'attività lavorativa prestata in eccedenza rispetto a quella contrattualmente dovuta, costituisce un vincolo per il Dirigente dell'Unità operativa e del coordinatore, che con cadenza trimestrale e, comunque, entro l'anno di riferimento, dovranno consentire ai propri dipendenti, anche se aderenti alla banca ore, che lo richiedono, la compensazione dello stesso nell'ambito dell'attività lavorativa

La richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario ovvero la loro fruizione a titolo di riposo compensativo, debitamente autorizzata dal Dirigente responsabile dell'unità operativa di comune accordo con il coordinatore, avviene mediante compilazione di apposita modulistica firmata dal dipendente, dal Dirigente e dal coordinatore ed archiaviata agli atti della U.O.

La contabilizzazione delle ore di straordinario maturate si chiude alla data del 31.12 e la fruizione delle stesse avverrà entro l'anno successivo, in modo retribuito con cadenza bimestrale o come riposo compensativo. Le ore di lavoro straordinario non recuperate per motivate esigenze di servizio, formalmente documentate, sono poste in liquidazione d'ufficio. Solo in caso di mancanza di disponibilità del fondo le stesse verranno riportate nell'anno successivo.

La "Banca delle ore" sarà alimentata dal saldo positivo o negativo ottenuto dalla differenza tra le ore mensili effettivamente lavorate detratte le ore mensili lavorabili. A tal fine, si precisa che l'eccedenza oraria giornaliera fino a 30 minuti viene utilizzata per la compensazione oraria mensile e non può essere accantonata, mentre l'eccedenza oraria giornaliera superiore ai 30 minuti, se preventivamente autorizzata, può essere accantonata o liquidata, secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.

Confluiscono, altresì, le ore di lavoro derivanti dal sistema di turnazione, le quali sono considerate fisiologiche, ma non sono da remunerare.

Non confluiscono mai nella banca delle ore, quelle rese per straordinario prodotto per chiamata in reperibilità che vengono sempre liquidate.

Non confluiscono nella banca delle ore, quelle prodotte oltre l'orario contrattuale dai titolari di posizioni organizzativa, coordinatori e R.I.D. (D - Ds).

Per i lavoratori che, pur aderendo alla banca ore, in conseguenza del sistema di turnazione, si dovesse determinare un credito di orario lavorativo, oltre a quello contrattualmente previsto, lo stesso costituisce vincolo per il Responsabile/Dirigente di U.O., affinché con cadenza trimestrale e, comunque, entro l'anno di riferimento, agli stessi dipendenti siano concessi riposi compensativi da turnazione.

Nell'ipotesi che da una verifica, da effettuarsi per il periodo I° gennaio - 31 dicembre di ogni anno, rilevi un monte ore di lavoro derivante da turnazione superiore a 60, le ore eccedenti possono riconoscersi quale prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e vincoli previsti dal CCNL, non escludendo l'eventuale ricorso all'utilizzo delle risorse disponibili per prestazioni aggiuntive per i profili professionali previsti dalla Legge n. 1/2002. A questi ultimi fini, le risorse resesi disponibili dal relativo fondo contrattuale sono utilizzate per gli altri profili professionali turnisti.

Le ore accantonate, già depurate delle eventuali maggiorazioni relative a quelle da porre in liquidazione, possono essere chieste:

- in liquidazione con cadenza mensile, per i turnisti l'eventuale pagamento delle ore di cui al comma precedente dovrà avvenire nel mese di aprile dell'anno successivo, previa informazione alle OO.SS.;
- quali riposi compensativi (<u>da usufruire esclusivamente ad ore</u>) o recupero ore, concordati con il Responsabile/Dirigente del Servizio, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione dei riposi compensativi. L'eventuale differimento è concordato tra il Responsabile/Dirigente del Servizio ed il dipendente.
- In tutti i casi, il legittimo riconoscimento delle ore eccedenti autorizzate avviene, previa certificazione mediante apposita modulistica, debitamente compilata e firmata dal dipendente e dal Responsabile/Dirigente del Servizio e trasmessa all'Ufficio rilevazione presenze della U.O.C. Risorse Umane.
- Le ore eccedenti al 31/12 di ogni anno non richieste in liquidazione devono essere recuperate, come riposi compensativi entro i 12 mesi successivi. Qualora non recuperate per esigenze di servizio, se formalmente documentate, sono poste in liquidazione d'ufficio.
- Solo in caso di mancanza di disponibilità del fondo verranno riportate nell'anno Successivo; pertanto, il Dirigente Responsabile di U.O. dovrà monitorare periodicamente la congruità del budget assegnato alla propria struttura, mentre l'area economica della U.O.C: Risorse Umane procederà a monitorare periodicamente la congruità del predetto fondo.

ART. 5

DISCIPLINA PER I DIPENDENTI CHE NON ADERISCONO ALLA BANCA DELLE ORE

Per i lavoratori, che non intendano aderire alla banca delle ore si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, co. 6 del CCNL 1998/2001. Pertanto, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, anziché il mese successivo alla loro maturazione, entro il termine massimo di tre mesi.

<u>I dipendenti titolari di posizione organizzativa, i coordinatori ed i R.I.D. non possono</u> aderire alla "Banca delle Ore"

ART. 6

NORME TRANSITORIE E FINALI

L'istituto della Banca delle ore sarà attivato, in via sperimentale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

Le ore che confluiranno nel conto individuale del dipendente saranno quelle maturate a far data dal primo giorno del mese successivo all'adozione del presente regolamento; pertanto, i crediti ed i debiti orari maturati al 31.12.2018 saranno disciplinati dalle disposizioni contrattuali vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regolamenti in parola.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL 20.09.2001 saranno realizzati incontri con le OO.SS. e la RSU finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore e all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre a costituire elemento per la valutazione individuale, nei casi più gravi, potrà essere causa di procedimento disciplinare, ai sensi della normativa vigente.

Il presente regolamento è frutto della negoziazione tra l'Azienda e le 00.55 dell'Area di Comparto e la RSU. Esso sarà approvato con deliberazione dal Direttore Generale e sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme in materia.

Le norme del presente regolamento non possono essere in contrasto con le disposizioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parte Pubblica

Dr. Mario Paino Commissario Straordinario

Dr. Marco Restuccia Direttore Amministrativo

Dr. Paolo Cardia Direttore Sanitario